



PROCEDURA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

1. Obiettivo

ButanGas S.p.A. (di seguito anche “Società”) ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Modello”) e un [Codice Etico](#) quali documenti che fissano principi e regole di condotta da osservare nello svolgimento delle diverse attività aziendali, per assicurare la correttezza e liceità di queste ultime.

In questo ambito, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 179/17 che ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, la Società ha emanato la presente Procedura volta a regolare il trattamento delle segnalazioni di illeciti o di irregolarità, nel rispetto delle previsioni legislative sopra richiamate.

La Società promuove e incentiva l’effettuazione di segnalazioni di illeciti e di irregolarità (così come definiti al successivo paragrafo 4) e con la presente Procedura intende, più precisamente, dettare le regole per il trattamento di tali segnalazioni affinché vengano rispettate le previsioni legislative e venga reso noto il processo seguito per l’analisi delle segnalazioni e per le successive verifiche.

Si vuole, nondimeno, fin da subito sottolineare che la possibilità di segnalare condotte illecite o violazioni del Modello rappresenta uno strumento di seria collaborazione tra i lavoratori, i terzi e l’organizzazione aziendale e che, per questo motivo, va utilizzato con correttezza e nei limiti di legge.

È altresì data evidenza del trattamento di tutela riservato a coloro che effettuano una segnalazione.

2. Riferimenti normativi

La L. 30 novembre 2017 n. 179, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi o comunque illeciti nella conduzione degli affari.

Questa norma, che ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, richiede agli enti di integrare il proprio modello organizzativo con un sistema che permetta a chi venga a conoscenza di condotte illecite e/o violazioni del modello medesimo di effettuare una segnalazione attraverso appositi canali, di cui almeno uno informatico, potendo contare su specifiche garanzie.

La norma sancisce, infatti, il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati alla segnalazione, nonché la previsione di sanzioni nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante. Dall’altro lato, però, prevede altresì la punibilità, sul piano disciplinare, di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Nella realizzazione della presente Procedura, oltre a quanto sopra riportato, sono state tenute in considerazione le seguenti linee guida:

- i) “*A best practice guide for whistleblowing legislation*” – Transparency International 2018;
- ii) “Linee guida per la predisposizione di procedure in materia di *whistleblowing*” – Transparency International Italia 2018;
- iii) “*La disciplina in materia di whistleblowing – nota illustrativa*” – Confindustria 2018.

3. I soggetti segnalanti

La presente Procedura è indirizzata a tutti coloro che hanno facoltà di inviare una segnalazione, ovvero:

- soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività aziendali (es. amministratori, dirigenti, procuratori);
- tutti i dipendenti a prescindere dal relativo inquadramento contrattuale;
- coloro che collaborano con la Società nel perseguimento dei suoi obiettivi e – più in generale – intrattengono rapporti d'affari (ad es. clienti, fornitori, consulenti).

La Procedura è altresì rivolta ai componenti dell'Organismo di Vigilanza in quanto soggetti destinatari delle segnalazioni e aventi la responsabilità di gestire le relative verifiche, garantendo la riservatezza circa l'identità del segnalante e, per quanto necessario, dei soggetti interessati dalla segnalazione.

4. Condotte illecite e irregolarità: cosa segnalare

Per “condotte illecite” si intende la commissione (o il tentativo di commissione) di un Reato Presupposto, con ciò facendosi riferimento a tutti e soli quei reati da cui potrebbe scaturire una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Per “irregolarità” si intende qualsiasi comportamento (di fare o di omettere), avvenuto nell'ambito lavorativo, posto in essere in violazione delle regole previste dal Codice Etico e/o dal Modello di ButanGas S.p.A.

Sono considerate “irregolarità” anche le violazioni delle procedure e dei regolamenti adottati dalla Società.

Ai sensi della presente Procedura, è quindi richiesto di segnalare eventuali comportamenti illeciti, anche solo tentati o che si abbia fondato motivo di ritenere che siano stati commessi.

Non saranno prese in considerazione come oggetto di analisi e approfondimento le mere “voci di corridoio”, i “sentito dire” nonché lamentele, rivendicazioni/istanze di carattere personale.

5. Contenuto della segnalazione

Per espressa previsione della L. 179/2017, le segnalazioni debbono avere riguardo a condotte illecite o irregolarità “circostanziate” e, quindi, devono essere complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all’accertamento del fatto segnalato.

La segnalazione deve, pertanto, contenere:

- a) le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione dell’eventuale ruolo all’interno dell’azienda (resta comunque ferma la possibilità di effettuare segnalazioni anonime);
- b) una descrizione chiara e completa dei fatti che si intende segnalare;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- d) ove conosciute, le generalità del soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- e) l’indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti oggetto della segnalazione;
- f) l’allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione prevede altresì la necessità da parte del segnalante di dichiarare:

- h) l’esistenza di eventuali conflitti d’interesse;
- i) l’impegno del segnalante a riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

Al fine di rendere più agevole il rispetto di quanto sopra e di guidare il segnalante nella formulazione di segnalazioni che abbiano un contenuto idoneo a permettere un vaglio di fondatezza e, quindi, a consentire di svolgere verifiche e accertamenti, la Società mette a disposizione un questionario guidato, compilabile attraverso la piattaforma informatica di cui al paragrafo successivo.

6. Canale di segnalazione

La piattaforma di segnalazione adottata, raggiungibile all’indirizzo <https://butangas.eticainsieme.it> e residente sul server di un soggetto terzo, permette a **coloro che intendano effettuare una segnalazione di farlo attraverso una**

registrazione riservata, l'utilizzo della crittografia e un percorso guidato che consente di inserire le informazioni necessarie elencate al precedente paragrafo 5.

Più precisamente, attraverso la procedura guidata il segnalante dovrà rispondere ad una serie di domande, aperte e chiuse, che permetteranno al destinatario della segnalazione di approfondire l'oggetto della stessa, in prima battuta anche **senza necessariamente ricorrere a un contatto diretto con il segnalante stesso**.

A tal riguardo, si precisa che la piattaforma, a **tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, non rende visibile ai destinatari della segnalazione** - individuati nei componenti dell'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - **i dati anagrafici di chi effettua la segnalazione**, ma permette comunque uno scambio di informazioni aggiuntive con il medesimo.

Al termine della procedura di segnalazione la piattaforma fornirà al segnalante un codice di 16 cifre che permetterà allo stesso di accedere al sistema e, pertanto, alla propria segnalazione per monitorarne lo stato di avanzamento, oppure integrare la propria segnalazione con ulteriori elementi fattuali o altra documentazione nonché di avere un contatto diretto con l'Organismo di Vigilanza per ulteriore scambio di informazioni.

Rimane, in ogni caso, **aperta anche la possibilità di effettuare segnalazioni anonime** che, però, in quanto tali potranno essere trattate unicamente sulla base delle informazioni fornite al momento della trasmissione che, quindi, dovranno essere particolarmente **precise e circostanziate**, pena l'impossibilità di effettuare verifiche.

7. Destinatario della segnalazione

Il soggetto che riceve la segnalazione è l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, e composto da Patrizia Ghini, Gianluca Ufficio e Roberto Bosia.

Il segnalante, all'interno della piattaforma, **potrà comunque scegliere di inviare la segnalazione a tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, ovvero solo ad alcuni dei medesimi**.

I destinatari delle segnalazioni dispongono di adeguati poteri ispettivi, possono accedere alla documentazione aziendale utile per il caso e hanno il potere di chiedere la collaborazione delle Funzioni aziendali che ritengano più qualificate al fine di svolgere le necessarie verifiche, sempre **nel rispetto della tutela del segnalante**.

In ogni caso, le generalità del segnalante non verranno rivelate dai destinatari delle segnalazioni senza il suo consenso – a meno che non vi sia una espressa previsione normativa o un provvedimento della pubblica autorità che ne imponga la comunicazione – al fine di **proteggerlo da possibili ritorsioni o discriminazioni**, come meglio precisato al paragrafo 9.

Il segnalante ha la facoltà di chiedere aggiornamenti o riscontri sulla propria segnalazione utilizzando la medesima piattaforma di segnalazione. Il diniego a fornire informazioni deve essere motivato.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza fornirà un riscontro al segnalante sull'esito della segnalazione, preferibilmente attraverso la piattaforma.

Non verranno, però, comunicati gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del segnalato.

8. Gestione delle segnalazioni

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza (ovvero quei componenti cui la segnalazione è diretta) – dopo aver dato evidenza al segnalante della presa in carico – provvederà ad analizzarla entro un termine congruo e comunque non superiore a 15 giorni.

Attraverso l'utilizzo della piattaforma, è prevista la possibilità di scambi di richieste tra il segnalante e il destinatario della segnalazione al fine di approfondire i temi oggetto di comunicazione.

Saranno effettuate le opportune verifiche, comprensive dell'eventuale audizione del segnalante, qualora non abbia scelto di rimanere anonimo.

Nel caso in cui la segnalazione risultasse fondata verranno informate le Funzioni aziendali competenti affinché siano intraprese le opportune azioni disciplinari o sanzionatorie, interessando altresì gli organi gestionali e di controllo della Società.

Qualora a seguito della segnalazione risultasse opportuno operare interventi migliorativi al fine di evitare il ripetersi in futuro di casi analoghi, il suggerimento verrà inviato alle Funzioni che hanno il potere di attuare le implementazioni indicate.

L'istruttoria può chiudersi con:

- archiviazione della segnalazione per irrilevanza;
- proposta di modifica al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o al Codice Etico;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - nei confronti dei soggetti segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di un illecito o irregolarità;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dalla presente procedura - nei confronti dei segnalanti che abbiamo effettuato

segnalazioni infondate, basate su circostanze fattuali non vere e effettuate con dolo o colpa grave.

Una volta chiusa l'istruttoria, il segnalante viene tempestivamente informato dell'esito.

9. Protezione dei segnalanti

ButanGas S.p.A., garantisce il segnalante da qualsiasi forma di ritorsione o di discriminazione, diretta o indiretta, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tal fine:

- le generalità del segnalante non verranno rivelate dai destinatari della segnalazione senza il suo consenso – a meno che non vi sia una espressa previsione normativa o un provvedimento di autorità pubblica che ne imponga la divulgazione;
- è previsto l'avvio di procedimenti disciplinari a carico dei soggetti che, in ogni modo, potranno in essere condotte discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante e a motivo della segnalazione stessa.

La protezione del segnalante non sarà attuata unicamente nel caso in cui la segnalazione che si sia rivelata infondata sia stata effettuata con dolo o colpa grave.

10. Archiviazione

La piattaforma permette l'archiviazione delle segnalazioni e della documentazione allegata in conformità alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Eventuale altra documentazione prodotta in corso di istruttoria verrà archiviata e conservata nel rispetto della riservatezza.

11. Protezione dei dati personali

Nel dare seguito alle segnalazioni whistleblowing, la Società tratta i dati personali dei segnalanti nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito anche "Regolamento Privacy") e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, così come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito anche "Codice Privacy").

Per maggiori dettagli sulle modalità di trattamento dei dati personali dei segnalanti si rinvia all'informativa redatta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento Privacy presente nella piattaforma di segnalazione raggiungibile all'indirizzo <https://butangas.eticainsieme.it>.